

SCHEDA 17 Ottobre 2025

DECRETO SICUREZZA E 'SCIPPO' DEL DISEGNO DI LEGGE AL PARLAMENTO: ALLA CONSULTA IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI SOLLEVATO DALL'ON. MAGI. LE RAGIONI DI UNA DIFFICILE AMMISSIBILITÀ



Andrea Pugiotto

L'atto con il quale è stato promosso dall'On Magi il conflitto di attribuzione, qui pubblicato in allegato, è stato diffuso dall'On. Magi in occasione di una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati, alla presenza di alcuni giornalisti e professori che sono intervenuti ([clicca qui per il video](#)).

1. Lunedì 20 ottobre la **Corte costituzionale** prenderà in esame il controverso **decreto-legge “sicurezza” (n. 48 del 2025)**. Ad essere oggetto d'impugnazione non è una sua qualche disposizione, ma l'intero **atto normativo**. E non per i suoi contenuti di più che dubbia costituzionalità, bensì **perchè la procedura seguita nel deliberarlo ha interferito in un**

procedimento legislativo in corso: il Governo – come si ricorderà – travasò nel suo decreto un disegno di legge già approvato alla Camera e in dirittura d'arrivo al Senato, espropriandolo al Parlamento.

Il ricorso che ora chiama in causa la Consulta non è promosso da un giudice durante un processo, nato da uno dei tanti reati di nuovo conio così introdotti. Proviene, invece, da un singolo deputato (l'on. Magi) che lamenta, nell'*iter* descritto, il sostanziale **svuotamento della funzione parlamentare** e l'evidente lesione delle proprie prerogative costituzionalmente riconosciute.

Tecnicamente, si tratta di un **conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato**. La Corte costituzionale, dunque, non misurerà direttamente la costituzionalità della normativa introdotta dal decreto "sicurezza". Dovrà, semmai, giudicare **se le modalità attraverso le quali il Governo ha agito abbiano illegittimamente vanificato le attribuzioni che la Costituzione assegna ad ogni parlamentare**.

In gioco c'è – come chiede il ricorso – **l'annullamento del decreto-legge**, assunto in assenza dei necessari requisiti di straordinarietà, necessità e urgenza: deliberandolo, il Governo avrebbe «leso gravemente le prerogative delle Camere e, insieme, dei singoli parlamentari».

2. Il solo modo per non sbagliare previsioni è non farle. Correrò il rischio, affermando che **difficilmente il conflitto in esame sarà dichiarato ammissibile** e affrontato nel merito. Al tempo stesso, è altrettanto facile predire che tale esito sarà strumentalizzato dal Governo e dalla sua maggioranza, a smentita dei tanti (oltre 250 costituzionalisti, l'Associazione Italiana dei professori di diritto penale, l'UCPI, l'ANM) che, di quel decreto-legge, hanno denunciato i gravissimi profili di incostituzionalità e l'impostazione autoritaria e illiberale, in alcune norme addirittura più feroce del codice Rocco.

Sullo sfondo, incombente, resta il problema di come rimediare e, prima ancora, prevenire **l'abuso nel ricorso alla decretazione d'urgenza**. Tanto più se adoperata – come in questo caso – per moltiplicare i reati, inasprire le pene e aggravare la detenzione.

3. Sgombriamo il tavolo da un **falso problema**: ogni **deputato o senatore può sollevare un conflitto tra poteri, se e quando sia in gioco una sfera di prerogative che**, per Costituzione, **spettano al singolo parlamentare**: in ordine – ad esempio – all’esercizio del libero mandato (art. 67), al potere di iniziativa legislativa (art. 71, comma 1), alla partecipazione alle discussioni e alle deliberazioni, comprensiva del potere di proporre emendamenti (art. 72). È quanto la Consulta ha riconosciuto espressamente con ord. n. 17/2019, più volte confermata.

Che, poi, nessun ricorso del genere abbia fatto breccia non smentisce l’assunto: la relativa inammissibilità, infatti, è sempre derivata da come il conflitto si atteggiava in concreto. In tutti i casi finora portati alla sua attenzione, infatti, **la Corte costituzionale non ha mai rilevato una lesione diretta e specifica delle attribuzioni del parlamentare ricorrente.**

Sul punto, il suo è sempre stato un preliminare scrutinio a maglie strette, per evitare un duplice pericolo: l’**eccessiva politicizzazione** del contenzioso costituzionale e – specularmente – l’**eccessivo interventismo** della propria giurisdizione nella dialettica politico-parlamentare. Evenienze che non fanno bene né all’indipendenza della Consulta né all’autonomia della politica.

4. Il caso ora in esame, come già in passato, riguarda la dinamica del procedimento legislativo. Ma, **diversamente dai precedenti** (nati da situazioni conflittuali interne all’Assemblea), **questa volta «l’attacco alle prerogative dei singoli parlamentari viene da un potere esterno al Parlamento (cioè dall’Esecutivo)»**. Tanto basterà per essere affrontato nel merito? C’è da dubitarne.

Il ricorso ha certamente ragione laddove motiva, in riferimento al decreto “sicurezza”, «la **totale mancanza originaria dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza**» che, soli, giustificano un decreto-legge governativo. Ha parimenti ragione nel denunciare l’**amputazione arbitraria di «un dibattito [parlamentare] che era in corso da un anno e mezzo**». È vero: si è così consumata «una deroga alla divisione dei poteri» costituzionalmente ingiustificata, tramite la quale il Governo ha mortificato la funzione legislativa del Parlamento.

Ma proprio qui è la **pietra su cui inciampa il ricorso: la funzione legislativa**, infatti, **«è esercitata *collettivamente* dalle due camere»** (art. 70 Cost.), **non dal *singolo* parlamentare**, le cui attribuzioni sono state vanificate solo di riflesso. Dunque, **titolati a sollevare il conflitto** contro il decreto-legge del **Governo erano la Camera e/o il Senato**. Hanno deciso altrimenti, ma ciò non legittima una concorrente iniziativa individuale di un loro membro (in tal senso, cfr. le precedenti ordinanze nn. 129/2020, 66 e 67/2021).

Tanto più che, nel caso in esame, **a ricorrere alla Consulta è un deputato**. Il decreto “sicurezza”, infatti, ha interrotto il dibattito in corso al Senato su un disegno di legge il cui esame, alla Camera, si era già regolarmente svolto e concluso. **Se lesioni alla funzione di parlamentare ci sono state, è a danno dei membri di Palazzo Madama, non di Montecitorio**.

5. C'è una seconda pietra d'inciampo. Dal tenore delle relative doglianze è chiaro che il ricorrente, censurando la delibera assunta dal Consiglio dei ministri, **mira in realtà a colpire il conseguente decreto-legge** perché privo dei necessari presupposti di cui all'art. 77 Cost.

Intendiamoci: sul punto, le censure sono solide e la finalità perseguita è che condivisibile. Ma il fine non giustifica il mezzo adoperato. **Il conflitto non può mascherare una *quaestio***: può sì avere ad oggetto un atto legislativo, purchè ne dimostri l'invasione o la lesione di attribuzioni costituzionali del potere ricorrente. Diversamente, se ne farebbe un uso distorto, dunque inammissibile.

È ciò che traspare dalla formulazione del **ricorso in esame**. Il suo dispositivo finale non riassume le norme costituzionali a tutela del parlamentare, asseritamente violate. **Chiede, invece, alla Consulta di annullare il decreto-legge n. 48 del 2025** «nella sua interezza o – in subordine – nelle parti che essa riterrà prive del requisito originario della straordinaria necessità e urgenza».

6. Non vorrei essere frainteso. L'abuso a danno del Parlamento c'è stato. Camera e Senato, però, non hanno reagito. Anzi: senza colpo ferire, hanno convertito in legge (n. 80 del 2025) il decreto “sicurezza”, per di più senza modificare alcuna delle sue molte norme incostituzionali. **Né il Quirinale ha**

inteso rilevare vizi di sorta, formali o sostanziali, nell'esercizio della decretazione d'urgenza. Eppure – come insegna la giurisprudenza costituzionale – la carenza dei requisiti di straordinarietà, necessità e urgenza rende invalido il decreto-legge e la relativa legge di conversione. Una carenza che, nel decreto “sicurezza”, assume caratteri di assoluta evidenza.

All'on. Magi va riconosciuto il merito di reagire a questa generalizzata acquiescenza: c'è almeno un deputato che rifiuta di intendere il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo come sudditanza e subordinazione del primo alla volontà del secondo, spinte fino all'umiliazione delle camere e del loro ruolo.

Se la sua iniziativa non avrà successo, tutti i vizi formali e sostanziali del decreto ora convertito in legge rimarranno impregiudicati. Toccherà ai giudici, in sede di applicazione delle sue norme, **proporli alla Consulta:** sarà allora che, finalmente, si deciderà il destino di una normativa tra le più repressive che la Repubblica abbia mai conosciuto.

